

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27609 Anno 2026
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: MOSTARDA FABIO
Data Udienza: 06/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Antonio Procopio, nato a Catanzaro l'11/12/1986, in qualità di socio e di amministratore unico della Cash & Carry s.r.l.

avverso l'ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Antonio Sgromo e Giuseppe Fonte, che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/03/2026 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello ex art. 322bis cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Antonio Procopio, in qualità di socio e amministratore della Cash & Carry srl, terza interessata, ha rigettato l'impugnazione, confermando il provvedimento del 13/12/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo della suddetta società e del relativo patrimonio in precedenza disposto in relazione ai

reati di trasferimento fraudolento di valori (capo 1), associazione per delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio (capi 17, 22 e 47) contestati all'indagato Pietro Procopio.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la società terza interessata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 512bis cod. pen. in relazione al capo 19 dell'imputazione. Secondo la difesa il Tribunale del riesame ha omesso di motivare (o ha motivato in maniera apparente) in ordine agli elementi di novità, dedotti nell'istanza di dissequestro, in forza dei quali si era sostenuta l'insussistenza dell'intestazione fittizia della società e quindi del *fumus* del reato di trasferimento fraudolento di valori, ed in particolare: 1) la relazione dell'amministratore giudiziario della società in sequestro, il quale aveva riferito che l'impresa risultava incentrata sulla figura di Procopio Antonio mentre non emergeva dalla documentazione sociale l'ingerenza nella gestione dell'indagato Procopio Pietro; 2) la consulenza redatta dai consulenti della difesa, i quali, visionata la documentazione contabile, avevano riferito che la Cash & Carry srl era stata costituita con capitali non riconducibili all'indagato.

2.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al ritenuto nesso di pertinenzialità tra la società in sequestro e le truffe asseritamente commesse dall'indagato Pietro Procopio tramite la società Alipadania. Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'elemento di novità dedotto nell'istanza di dissequestro costituito dalla consulenza redatta, per conto del ricorrente, dallo studio Caputi, nella quale i consulenti attestavano che dalla documentazione contabile esaminata non era emersa alcuna prova documentale (contabile/fiscale) di passaggi di merce dalla Alipadania alla Cash & Carry; risultava quindi smentita l'ipotesi accusatoria secondo la quale l'indagato aveva conferito il provento delle truffe perpetrate con la prima società a quella dell'odierno ricorrente.

3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi infondati.

1.1. Giova premettere che, in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. Per giurisprudenza costante, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Si è poi precisato che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, mentre s'intende per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in relazione alle singole doglianze contenute nell'atto di appello cautelare in maniera congrua e conforme ai principi di diritto che disciplinano la materia.

1.2. In primo luogo, giova evidenziare che secondo il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare (personale o reale), il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento genetico, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza degli indizi o delle esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 – 01). Inoltre, sebbene in tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata (coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti), è tuttavia pacifico che, una volta formatosi tale giudicato, un nuovo esame

della vicenda è consentito solo dall'allegazione di un mutamento della situazione processuale determinato dall'esistenza di elementi di novità in precedenza non valutati (cfr Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 – 01).

Alla luce di tali principi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risulta corretta la decisione del Tribunale di limitare la sua valutazione ai soli elementi di novità dedotti dall'appellante, atteso che il provvedimento genetico era stato già confermato in sede di riesame (con provvedimento oramai irrevocabile).

1.3. Adeguata è anche la motivazione con la quale i Giudici dell'appello cautelare hanno ritenuto che i suddetti elementi di novità non erano idonei a determinare un significativo mutamento del quadro cautelare sia per quanto riguarda il fumus del reato di cui all'art. 512bis cod. pen. sia per quanto riguarda il ritenuto nesso di pertinenzialità tra i reati di truffa contestati all'indagato e la società Cash & Carry. Si è infatti evidenziato che tanto l'amministratore giudiziario dei beni in sequestro (nella sua relazione) quanto i professionisti incaricati dalla difesa (nella loro consulenza tecnica) si erano limitati ad esaminare e valutare quanto emergeva dalla documentazione ufficiale della società, ma proprio in quanto si trattava di documenti ufficiali gli stessi non erano idonei a confutare un'ipotesi accusatoria in cui si ipotizzano intestazioni fittizie e condotte fraudolente; ciò un quanto siffatte azioni illecite, per definizione, implicano la dissimulazione di una realtà effettiva dietro lo schermo di una realtà meramente apparente, costituita con dati ufficiali non veritieri e documenti (materialmente o ideologicamente) falsi. Il fatto che nella documentazione societaria della Cash & Carry l'amministratore giudiziario non avesse trovato traccia della presenza dell'indagato, così come la circostanza che i consulenti di parte non avevano rinvenuto nella documentazione contabile e fiscale della società tracce di rapporti commerciali con la Alipadania sono stati dunque ritenuti non rilevanti né decisivi in quanto ben potevano costituire la naturale e necessaria conseguenza del disegno criminoso dell'indagato, vale a dire, secondo l'ipotesi accusatoria: far figurare la Cash & Carry come di proprietà di terzi e non lasciare traccia della merce distratta dalla società Alipadania verso la società in sequestro.

Si tratta di una motivazione esistente, di certo non apparente, nella quale, peraltro, non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppure prospettati dal ricorrente).

2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 06/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale